



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 01/07/2011 n. 131

DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 — D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 11.01.2011 - Comune di Ancona: Variante parziale al P.R.G. per la riqualificazione architettonica ed urbanistica dell'area dell'ex centrale del latte - *Esclusione del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,
01/07/2011

Il Direttore del Dipartimento
(*Dott. Ing. Roberto Renzi*)



II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "*Variante parziale al P.R.G. per la riqualificazione architettonica ed urbanistica dell'area dell'ex centrale del latte*", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona in data 03.02.2011, ns. prot. n. 10947 del 07.02.2011, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 11694 del 09.02.2011 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno 04.05.2011;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

PRESO ATTO altresì degli obiettivi individuati dalla variante, meglio precisati al punto 3.2 della relazione istruttoria, allegata al presente atto quale parte integrante;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quali SCA (soggetti competenti in materia ambientale) sia dei soggetti previsti dalla LR 6/04 che disciplina le AERCA: Regione Marche – PF economy, Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio Industriale, Agenzia



Regionale Protezione Ambientale delle Marche, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sia dei seguenti ulteriori soggetti: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e Autorità di Bacino Regionale;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Ing. Maria Cristina Rotoloni, relazione prot. n. 72050 del 29.06.2011 allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;*

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, privi di impatti



significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- la deliberazione della Giunta Regionale 21.12..2010, n.1813, volta ad aggiornare le linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla precedente DGR 1400/2008 e a disporre l'adeguamento al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010;

- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”*;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6/2004;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. n. 72050 del 29/06/2011 (rif. Inf. 01) parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto relativo alla *“Variante parziale al P.R.G. per la riqualificazione architettonica ed urbanistica dell'area dell'ex centrale del latte”* pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona in data 03.02.2011, ns. prot. n. 10947 del 07.02.2011.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente



attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.*

- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: fascicolo 11 07 03 492

Ancona,

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)**

RR/FC/fc

**Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)**

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 131 DEL 09/10/2011 -

(Rif. Inf. 01)

DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I - URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

Comune di Ancona

Variante parziale al P.R.G. per la riqualificazione
architettonica ed urbanistica dell'area dell'ex centrale del
latte

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Direttore Dipartimento

Ing. Roberto Renzi

Dirigente del Servizio

Arch. Sergio Bugatti

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Ing. Maria Cristina Rotoloni



Giugno 2011



1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	L.R. n. 6 del 6.04.2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”	3
1.2.1	Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004.....	4
2	PROCEDURA ADOTTATA.....	5
2.1	Documentazione.....	5
2.2	Avvio del procedimento di verifica d’assoggettamento a VAS.....	5
2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	5
2.4	Fase di consultazione	6
3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	11
3.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	11
3.2	Obiettivi della Variante.....	11
3.3	Analisi del PRG vigente.....	12
3.3.1	Aspetti urbanistici.....	12
3.3.2	Aspetti paesistici.....	12
3.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	12
3.4.1	P.P.A.R.....	12
3.4.2	P. T. C.	12
3.4.3	P. A. I.	12
3.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	13
3.6	Norme per l’edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	13
4	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	15
4.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	15
4.2	Parere istruttorio	15



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "*Linee Guida*"
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010)

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 L.R. n. 6 del 6.04.2004 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, recante la "*Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*", ha stabilito che per l'area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e (di seguito: AERCA) con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, fino all'approvazione del piano di risanamento, tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992, devono essere integrati da un rapporto ambientale che valuti gli effetti diretti ed indiretti dell'attuazione dell'intervento.

Tale obbligo decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Marche delle Linee Guida per la predisposizione del rapporto ambientale.



1.2.1 Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004

Il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche ha tenuto a precisare, con nota n. 436460 del 11.08.2008 (riportata successivamente nelle Linee Guida della VAS paragrafo 1.3 punto 11), che il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A) approvato con DCR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2, comma e), dispone che *"all'interno della perimetrazione terrestre dell'AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione d'impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali"*.

Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree **non si segue più la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali sono svolte all'interno della procedura di VAS.**

Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso.

Inoltre, **tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell'ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04.**

Si specifica che, se la verifica d'assoggettabilità a VAS, di cui al paragrafo 2.2, si è conclusa con l'esclusione del P/P o sua modifica, esso non è nemmeno soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04).

Si precisa inoltre che per i casi d'esclusione dei p/p ricadenti in area AERCA si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 6/04, nelle more dell'adeguamento di tale legge alla normativa vigente in materia di VAS.

La variante presentata dal Comune di Ancona ricade in area AERCA.



2 PROCEDURA ADOTTATA

2.1 Documentazione

In data 02.02.2011, prot. 9949, il Comune di Ancona ha trasmesso la seguente documentazione, pervenuta in data 03.02.2011 ed assunta al prot. generale n. 10947 del 07.02.2011:

1. Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.2 Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

Pertanto i termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) e l'Autorità Procedente (AP) devono provvedere a svolgere le operazioni tecnico-istruttorie e l'espressione del parere motivato, stabiliti ai sensi dall'art. 11 e seguenti del Codice Ambiente, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	03/02/2011
scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006	04/05/2011

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.”*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

La proposta di variante riguarda la riqualificazione e valorizzazione del complesso edilizio (*ex sede della Centrale del latte di Ancona*) ad oggi destinato a servizi urbani di natura tecnico/distributiva attraverso una conversione ad usi conformi alla zona tessuto in cui l'area è inserita, ovvero usi prevalentemente residenziali. La variante propone un aumento della SUL di circa il 37%, con un indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq/mq.

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i soggetti indicati dalla LR 6/04:



- **Regione Marche – Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale;**
- **Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche;**
- **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;**

ed i seguenti soggetti:

- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;**
- **Autorità di Bacino Regionale**

2.4 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente ha provveduto, con nota prot. 11698 del 09.02.2011, a richiedere i pareri di competenza ai soggetti (SCA) sopraindicati.

- In data 15.02.2011 prot. n. 3136 il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona** interpellato ha trasmesso nota (pervenuta in data 16.02.2011 ed assunta al ns. prot. n. 15899 del 21.02.2011) con la quale si è precisato quanto segue.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 11698 del 09.02.2011 si comunica che dall'esame della documentazione tecnica allegata non vi sono motivi ostativi da parte di questo Comando alla variante in oggetto.

Si raccomanda il rispetto delle normative di riferimento, ovvero il Decreto Ministro Lavori Pubblici 09.05.2001, per la compatibilità territoriale delle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Appare inoltre opportuno, a giudizio di questo Comando, prevedere in tutti i nuovi comparti di urbanizzazione (residenziale, artigianale ed industriale) una rete di idranti pubblici posti ad una distanza reciproca non superiore a 300 m del tipo "UNI 9485 – 100AR (2/70-1/100) 1000", ovvero del tipo a colonna DN 100 soprasuolo tipo AR, con dispositivo di rottura prestabilito della colonna, con 2 attacchi 70 UNI 810 e 1 attacco 100 UNI 810 e profondità di interrimento di 1000 mm.

Qualora venga prevista la realizzazione di attività comprese tra quelle elencate dal Decreto Ministero Interno 16/02/1982 (G.U. n. 98 del 16/04/1982), dovrà essere richiesto a questo Comando il rilascio del parere di conformità antincendio ai sensi della legge 26/07/1965 n. 966, D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e D.P.R. 12/01/1998 n. 37.

- In data 11.03.2011 prot. 142857 la **Regione Marche – PF Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 14.03.2011 ns. prot. n. 24604 del 15.03.2011) con la quale precisa quanto segue:

[...] Visto che il territorio oggetto di variante ricade all'interno della perimetrazione dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A.) per la quale è stato approvato con DACR n. 172 del 9.2.2005 il relativo Piano di Risanamento, per quanto di competenza della PF Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale si specifica quanto segue:

nel merito della proposta di variante di cui all'oggetto, l'autorità proponente ha deciso di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del paragrafo 2.2.



Quindi, fermo restando la conformità alla normativa edilizia ed urbanistica non di competenza, si rileva che:

- *tra i soggetti invitati ad esprimersi sono stati inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla L.R. 6/04;*
- *gli obiettivi individuati al paragrafo 1.5 – 1.6 ai quali fanno riferimento le azioni previste dalla variante sono riconducibili sostanzialmente a quelli pertinenti perseguiti dal Piano di Risanamento dell'AERCA.*

Si ritiene pertanto che tale documento includa le informazioni necessarie alle valutazioni di significatività degli impatti sulle matrici ambientali da parte degli organi competenti e che le azioni previste non contrastino con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento”.

- In data 09.03.2011 prot. 10022 l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 16.03.2011 ed assunta al ns. prot. n. 25455 del 18.03.2011) con la quale sono state formulate le seguenti osservazioni:

[...]

MATRICE ARIA

Il rapporto preliminare è relativo ad una variante al P.R.G. del Comune di Ancona che interessa un'area situata nel quartiere di Torrette, ricadente all'interno dell'AERCA. Tale area è attualmente occupata dalle strutture industriali dell'ex Centrale del latte e la variazione ha come obiettivi la riqualificazione del complesso edilizio e la conversione ad uso prevalentemente residenziale.

Osservazioni

Il Servizio Aria, per quanto di competenza, non ha osservazioni in merito. Al fine di salvaguardare lo stato di Qualità dell'Aria del sito si ritiene opportuno che nella fase di cantiere vengano messe in atto tutte le misure finalizzate a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

MATRICE ACQUE

In merito a quanto in oggetto, facendo seguito alla nota della Provincia di Ancona prot. n. 83717 del 14.10.2008 con la quale è stato definito che per le zone ricadenti all'interno del perimetro AERCA le valutazioni ambientali ai sensi dell'art. 4 co.5 della L.R. 6/04, sono svolte nell'ambito della procedura di VAS, dall'esame della documentazione trasmessa, si riportano per la matrice ambientale acque le seguenti osservazioni:

la variante parziale normativa al PRG del Comune di Ancona riguarda sostanzialmente la riqualificazione e valorizzazione del complesso edilizio ad oggi destinato a servizi urbani di natura tecnico/distributiva (centrale del latte di Ancona) attraverso una conversione ad usi conformi alla zona tessuto in cui l'area è inserita, ovvero usi prevalentemente residenziali.

Nell'ambito di tale variante non è attesa alcuna variazione degli utilizzi delle risorse idriche e/o interferenze con la falda sotterranea, né tantomeno impatti sui corsi d'acqua presenti in zona sia in termini di modificazioni delle portate che creazione di nuovi punti di scarico dei reflui. L'area in questione infatti si andrà ad inserire in una zona utilizzata già ad uso residenziale, configurandosi pertanto un completamento della situazione esistente.

In considerazione quindi di quanto sopra questo Servizio, per le problematiche ambientali di competenza, ritiene di non avere particolari osservazioni alla variante di piano trasmessa.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO



L'area oggetto di variante era sede della Centrale del Latte di Ancona e la variante prevede la riqualificazione ad usi prevalentemente residenziali. Nelle norme che regolano la variante vengono riportate anche delle prescrizioni geologiche ed in particolare nel punto k viene prescritto di "eseguire, prima della progettazione, studi finalizzati all'identificazione di sottoservizi tecnologici all'interno originariamente industriale, nonché la identificazione del terreno presente ai sensi del D.Lgs. 152/06 così da evitare problemi di contaminazione.

Osservazioni:

Vista la documentazione presentata e quanto sopra esposto non si hanno osservazioni.

MATRICE RADIAZIONI/RUMORE

MATRICE RUMORE

A seguito dell'analisi della documentazione fornita in merito al progetto di variante in oggetto, il Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale di Ancona fa presente i seguenti aspetti legati alla matrice rumore:

- *La variante del PRG in oggetto prevede la riqualificazione e la valorizzazione dell'area in esame, ad oggi occupata dalle strutture di tipo industriale ed utilizzate come sede della Centrale del Latte di Ancona in stato di dismissione, permettendone una riconversione ad usi prevalentemente residenziali. L'area in questione si trova inoltre all'interno dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA).*
- *L'area oggetto di Variante ricade nella classe acustica III "Aree di tipo misto", secondo il Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Ancona.*
- *L'art. 8 della L.R. 28/2001 prevede che "Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni, o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'art. 2 (Classificazione acustica del territorio comunale), in modo da prevenire o contenere i disturbi della popolazione residente". Si fa presente quindi che sarà necessario valutare il clima e l'impatto acustico dovuto alla compresenza in tale area di residenze, spazi fruibili dalla comunità, attività commerciali e produttive e viabilità.*
- *Si rammenta che, relativamente alla tutela degli ambienti abitativi (definiti dall'art. 2 della L. 447/1995) che verranno edificati, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 28/2001 in merito al rispetto dei requisiti passivi degli edifici, ed inoltre che deve essere rispettato anche quanto previsto dall'art. 8 della L. 447/95 in tema di previsione di impatto acustico, qualora venissero installate apparecchiature che possono essere considerate sorgenti di rumore. A tal proposito, si ricorda anche che la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta tenendo conto di ogni sorgente di rumore sia fissa che mobile presente nelle aree interessate, nonché del contributo del traffico derivante.
I criteri per la redazione sia della valutazione previsionale di impatto acustico, sia della documentazione in merito alla certificazione acustica degli edifici, sono esplicitati nella DGR n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e s.m.i.*

➔ In data 22/03/2011 prot. n. 4491 la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche** ha trasmesso la nota (pervenuta in data 22.03.2011 ed assunta al prot. 27027 del 23/03/2011) fornendo il seguente parere:

"Facendo seguito e riferimento alla richiesta di cui all'oggetto la scrivente Soprintendenza, ferma restando la sottoposizione dell'edificio alle disposizioni del Decreto Legislativo 42/2004



e ss.mm.ii., comunica di non aver nulla da osservare rispetto all'eventuale cambio di destinazione d'uso dell'immobile. L'eventuale subentrante necessità di adeguamento degli immobili alle nuove destinazioni d'uso, nel caso di alienazione degli stessi, non potrà prescindere comunque dal ricorso, in taluni casi, anche a tecniche proprie del restauro.

➔ In data 24/06/2011 prot. n. 395410 l'**Autorità di Bacino Regionale** ha trasmesso la nota assunta al prot. 71330 del 28/06/2011 fornendo il seguente parere:

“Con riferimento alla nota sopra indicata ed alle competenze istituzionalmente assegnate si formulano le seguenti osservazioni a titolo di contributo per la VAS del Piano in oggetto.

Premesse – descrizione e consistenza variante:

In sintesi la variante è finalizzata, come evidenziato nel rapporto preliminare allegato, a “riqualificare e valorizzare il complesso edilizio (n.d.r. ex sede della Centrale del latte di Ancona) ad oggi destinato a servizi urbani di natura tecnico/distributiva permettendo una conversione ad usi conformi alla zona tessuto (ZT22) in cui l'area è inserita, ovvero usi prevalentemente residenziali.

L'area oggetto della variante è occupata dalle strutture di tipo industriale edificate nella prima metà degli anni '50 ed utilizzate come sede della centrale del Latte di Ancona ed oggi in stato di dismissione.

In particolare vengono espone le seguenti consistenze edilizie:

Indice di Utilizzazione Fondiaria 6.000 mq/ha

Hmax=14,00 ml

Osservazioni generali:

In linea generale e di principio si valuta positivamente:

- *l'inserimento tra i piani analizzati nella fase di analisi propedeutica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con DACR n. 116 del 21/01/2004 (pubblicato sul supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13 febbraio 2004) – rispetto al quale vengono escluse sia interferenze che interazioni oltre che verificata la coerenza;*
- *la “strategia di variante” nella parte in cui privilegia la “riqualificazione” dell'esistente in alternativa al “nuovo”;*
- *l'evidenziazione delle “criticità idrauliche” che interessano l'area (il R.P. evidenzia che il fosso a confine “è stato interessato nel settembre 2006 da un fenomeno di esondazione poco più a monte”), rispetto alle quali si prevedono quali specifiche prescrizioni geologico-idrauliche:*
 - *la redazione di approfondite indagini idrogeologiche atte a verificare l'adeguamento del tunnel di sbocco a mare del fosso . . . così da evitare il rischio esondazione;*
 - *il divieto di realizzazione strutture interrato o seminterrate e l'impostazione del piano di calpestio dei superfici abitabili al di sopra del livello della ipotetica esondazione;*
 - *misure per la protezione delle aree calpestabili poste a quote inferiori a quelle di esondazione.*

Unicamente allo scopo di conferire organicità alla presente nota e senza voler interferire con le competenze delegate ad altre Amministrazioni si considera inoltre che:

- *la verifica della conformità “urbanistica” con le previsioni del PAI, delegata all'Amministrazione Provinciale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26*



comma 3 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 15, comma 2 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo", potrà avvenire all'interno del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica;

- o ulteriore contenitore per il recepimento di prescrizioni ed indicazioni del PAI potrebbe essere costituito dall'eventuale procedimento relativo alle competenze delegate alla medesima Amministrazione Provinciale in materia di verifica della compatibilità geomorfologica ai sensi dell'articolo 13 della legge 02/02/1974, n. 64 (secondo quanto contenuto nelle disposizioni normative collegate al succitato piano);

Osservazioni di carattere specifico:

Con riferimento ai temi ambientali suolo ed acqua, si evidenzia, per punti quanto segue in particolare in relazione al carattere della pericolosità idrogeologica del "sito":

- le risultanze delle analisi e dei sopralluoghi eseguiti in occasione della redazione del PS2006 (le cui misure di salvaguardia risultano ormai decadute, ma la bontà delle cui analisi resta attuale in mancanza della realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità) confermano la "propensione al dissesto" delle aree oggetto di variante;
- appare da verificare l'efficacia sulla riduzione della pericolosità delle aree del descritto intervento di eliminazione dell'attraversamento abusivo presente in alveo in occasione dell'evento del 2006, che, in assenza di uno specifico approfondimento, da solo non sembra mostrare effetti significativi in tal senso;
- si concorda sul fatto che per pianificare la trasformazione dell'area sia imprescindibile la conduzione dei più volte richiamati approfondimenti di natura idrogeologica previsti dal Comune - rispetto ai quali si evidenzia che, allo stato attuale delle conoscenze, appare difficilmente ipotizzabile che la succitata trasformazione possa essere realizzata in totale assenza di un "sistema" di interventi di natura idraulica;
- l'incertezza di cui al precedente punto e le inevitabili incognite in ragione a natura, costo, entità ed efficacia degli eventuali interventi di "messa in sicurezza" suggeriscono di raccomandare fortemente agli enti in indirizzo di condurre prontamente il previsto approfondimento al fine di poter svolgere in maniera più "ragionata" le determinazioni di propria competenza.

Pertanto, per tutto per tutto quanto sopra esposto, ci si colloca sostanzialmente in linea con le valutazioni proposte dall'Amministrazione Comunale in ordine ai limitati effetti sui temi ambientali suesposti della variante in oggetto (se riferiti alla natura intrinseca del previsto intervento di riqualificazione di un'area ambientalmente già "compromessa") che pertanto a parere della scrivente Autorità non sono tali da avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; si esprime peraltro piena condivisione sulla necessità esposta dall'Amministrazione Comunale di valutazione della pericolosità idraulica delle aree e della proposizione di interventi "strutturali" per la sua riduzione qualora necessari (come appare all'attuale stato delle conoscenze).

A seguito della nota pervenuta il 27/06/2011 risultano acquisiti tutti i contributi dei soggetti interpellati.



3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

L'area oggetto della variante è situata nel quartiere di Torrette in prossimità dell'Istituto di Istruzione Superiore "Volterra-Elia" e del Parco Comunale "Il Gabbiano". L'area, di proprietà Comunale è occupata dalle strutture di tipo industriale edificate nella prima metà degli anni '50 ed utilizzate come sede della Centrale del Latte di Ancona ad oggi in stato di dismissione.




FIG. 0_STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO (VOLO MAGGIO 1999)

3.2 Obiettivi della Variante

La variante si rende necessaria per riqualificare e valorizzare il complesso edilizio (ex sede delle Centrale del Latte di Ancona) ad oggi destinato a servizi urbani di natura tecnico/distributiva permettendo una riconversione ad usi conformi alla zona tessuto (ZT22) in cui l'area è inserita, ovvero usi prevalentemente residenziali.



3.3 Analisi del PRG vigente

3.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

Sull'area oggetto di variante, il PRG vigente prevede la seguente destinazione urbanistica:

- art. 26 – zone della viabilità;
- art. 29.9 – zone per servizi urbani e territoriali – zone per attrezzature tecnico/distributive.

3.3.2 Aspetti paesistici

La variante prevede un intervento di riqualificazione di un'area industriale dismessa, di proprietà comunale, sulla quale sorge un immobile costruito da oltre 50 anni. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'Amministrazione Comunale, prima dell'alienazione dell'immobile, dovrà richiedere la verifica di interesse culturale alla Soprintendenza che a seguito di tale valutazione potrà inserire eventuali prescrizioni di tutela da recepire nel Piano Attuativo alla cui approvazione è subordinata la realizzazione dell'intervento.

3.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

3.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

L'immobile in oggetto ricade all'interno di un'area urbanizzata esente dalle prescrizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale così come stabilito dall'articolo 60 delle NTA del PPAR. Non si ravvisano interferenze con gli ambiti di definitivi di tutela individuati dal P.R.G. adeguato al piano regionale.

3.4.2 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta con la variante ricade nell'ATO U *dell'Area Urbana di Ancona*.

3.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).



Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

La presente variante non interferisce con aree individuate dal PAI. Si fa presente tuttavia che l'area oggetto di variante risulta confinante con la parte intubata del fosso della Lodola il quale è stato interessato, nel settembre 2006, da un fenomeno di esondazione poco più a monte.

Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 si rimanda all'acquisizione del parere di competenza della Provincia di Ancona.

3.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 54 del 24.05.2005.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Il comune dichiara la conformità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica.

3.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle “Norme per l'edilizia sostenibile”. Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che *“... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08.”*

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che *“ il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.*

Ritenendo che il disposto di cui al punto 4 del paragrafo 2.4.1 della DGR 1813/10 non possa essere applicato anche al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene opportuno integrare le analisi svolte nell'ambito del rapporto preliminare in modo da rispondere più adeguatamente a quanto richiesto



dall'art. 5 della L.R.14/08. Tali approfondimenti dovranno essere parte integrante dell'adozione della variante al P.R.G.



4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

4.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Descrizione della variante
- Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione;
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante ed individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;
- Verifica di pertinenza;
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e della significatività degli effetti;

4.2 Parere istruttorio

La proposta di variante riguarda la riqualificazione e valorizzazione del complesso edilizio (*ex sede della Centrale del latte di Ancona*) ad oggi destinato a servizi urbani di natura tecnico/distributiva attraverso una conversione ad usi conformi alla zona tessuto in cui l'area è inserita, ovvero usi prevalentemente residenziali. La variante propone un aumento della SUL di circa il 37%, con un indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq/mq.

Conclusioni:

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).
2. di **escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18** fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA interpellati.

SI DEMANDA all'Amministrazione Comunale procedente l'inserimento delle specifiche modifiche ed integrazioni tali da rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale come richiesto dall'art. 5 della L.R. 14/08.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.